

**Ordinanza
sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)**

Modifica del 21 novembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L’ordinanza del 15 ottobre 2008¹ sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2

² Alle riproduzioni si applica la tariffa di cui all’allegato.

Art. 16 cpv. 1 lett. c n. 5 e 6

¹ La tassa di base ammonta annualmente a:

- c. nell’ambito delle borse:
 - 5. 300 000 franchi per esercente di sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi,
 - 6. 100 000 franchi per esercente di sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli con un totale di bilancio inferiore a 50 milioni di franchi.

Art. 20 cpv. 1 e 4

¹ La tassa di base ammonta annualmente a:

- a. per le direzioni di fondi:
 - 1. 20 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,
 - 2. 10 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
 - 3. 5000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;

¹ RS 956.122

- b. per società di investimento a capitale variabile (SICAV) autogestite:
 - 1. 20 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,
 - 2. 10 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
 - 3. 5000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;
- c. 5000 franchi per le SICAV con gestione di terzi, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso (SICAF);
- d. 5000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri;
- e. 1500 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri mono-comparto;
- f. 1500 franchi per il primo segmento patrimoniale di un investimento collettivo di capitale svizzero o estero multi-comparto (fondi ombrello); 700 franchi per ogni ulteriore segmento;
- g. per gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri e di investimenti collettivi di capitale esteri che sottostanno alla vigilanza della FINMA:
 - 1. 20 000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,
 - 2. 10 000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,
 - 3. 5000 franchi per gerente patrimoniale con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;
- h. 5000 franchi per le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.

⁴ Il ricavo lordo si compone di tutte le indennità, come gli onorari e le commissioni.

Art. 21 cpv. 1

¹ La tassa complementare è versata in parti uguali:

- a. dagli investimenti collettivi di capitale svizzeri;
- b. dalle direzioni dei fondi, dai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, dalle SICAV autogestite e dalle banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.

Art. 22 Tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri

¹ Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS.

² La tassa complementare ammonta a 50 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi ombrello questo limite massimo si applica a ciascun segmento patrimoniale.

Art. 23 Tassa complementare per le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le SICAV autogestite e le banche depositarie

¹ Le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e le SICAV autogestite versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e delle dimensioni dell'impresa.

² Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo (tutte le indennità, come gli onorari e le commissioni) e le dimensioni dell'impresa (spese fisse), in base alla chiusura dei conti approvata dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

³ Le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo. Quest'ultimo corrisponde alla commissione delle banche depositarie.

Art. 25 cpv. 3 lett. a e b

³ L'importo determinante dei premi incassati corrisponde:

- a. per le imprese di assicurazione che esercitano attività assicurative dirette:
 1. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette in Svizzera, previa deduzione dell'affare ceduto,
 2. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette che l'impresa stessa esercita all'estero a partire dalla Svizzera (libera prestazione di servizi), previa deduzione dell'affare ceduto, e
 3. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette esercitate all'estero mediante intermediazione di una succursale all'estero, previa deduzione dell'affare ceduto;
- b. per le imprese di assicurazione svizzere che esercitano attività di riassicurazione: a un quinto delle entrate dei premi provenienti dalle attività di riassicurazione, previa deduzione dell'affare retrocesso;

Art. 33 cpv. 3

³ La tassa complementare di un intermediario finanziario direttamente sottoposto ammonta a 20 000 franchi al massimo.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)

Tariffe quadro ed esborsi

in franchi

1	Ambito delle banche e delle borse	
1.1	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto banca, commerciante di valori mobiliari, borsa o organizzazione analoga alla borsa (art. 2 e 3 della legge dell'8 nov. 1934 ² sulle banche, LBCR; art. 3 e 10 della legge del 24 mar. 1995 ³ sulle borse, LBVM)	5 000–50 000
1.2	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione complementare per banche o commercianti di valori mobiliari e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3 ^{ter} LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM)	2 000–20 000
1.3	Decisione concernente il riconoscimento di un'agenzia di rating (art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza del 1° giu. 2012 ⁴ sui fondi propri, OFoP)	5 000–30 000
1.4	Decisione concernente il ritiro del riconoscimento di un'agenzia di rating (art. 6 cpv. 3 OFoP)	2 000–20 000
1.5	Decisione concernente la designazione della società di audit e il cambio della società di audit per una banca, un commerciante di valori mobiliari, una borsa o un'organizzazione analoga alla borsa (art. 25 cpv. 2 LFINMA)	3 000–30 000
1.6	Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di società o regolamenti di una banca, un commerciante di valori mobiliari, una borsa o un'organizzazione analoga alla borsa (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 3 cpv. 5 e 4 cpv. 2 LBVM)	500–10 000
1.7	Decisione in relazione a richieste di decisione preliminare, di deroghe o di agevolazioni in merito alla pubblicità delle partecipazioni secondo gli articoli 20 e 21 LBVM	3 000–30 000
1.8	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA)	2 000–5 000

² RS 952.0

³ RS 954.1

⁴ RS 952.03

in franchi

2 Ambito degli investimenti collettivi di capitale		
2.1	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto direzione di fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o banca depositaria (art. 13 LICol ⁵)	4 000–40 000
2.2	Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché non sia né una banca, né un commerciante di valori mobiliari, né un'impresa di assicurazione, né la direzione di un fondo, né un gerente patrimoniale (art. 13 LICol)	2 000–20 000
2.3	Decisione concernente l'approvazione della modifica dei documenti organizzativi (statuti, regolamento di organizzazione, regolamento di investimento, contratto della società) della direzione di un fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gerente patrimoniale o di un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 15 cpv. 1 e 16 LICol)	500–10 000
2.4	Decisione concernente l'approvazione del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (fondi di investimento, SICAV, SICAF, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale) per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. a–d e cpv. 2 LICol)	2 000–20 000
2.5	Decisione concernente l'approvazione della modifica del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 16 e 27 LICol)	1 000–10 000
2.6	Decisione concernente l'approvazione della distribuzione di un investimento collettivo di capitale estero a investitori non qualificati per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art. 15 cpv. 1 lett. e in comb. disp. con art. 120 LICol)	2 000–20 000

⁵ RS 951.31

in franchi

2.7	Decisione concernente l'accertamento della legalità della modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero (art. 15 cpv. 1 lett. e LICol)	500–10 000
2.8	Decisione concernente l'autorizzazione ad avviare l'attività in qualità di distributore (art. 13 LICol)	1 000–10 000
2.9	Decisione concernente l'approvazione dell'attribuzione di mandati a periti incaricati delle stime di fondi immobiliari (art. 64 LICol)	1 000–5 000
2.10	Decisione concernente la designazione della società di audit e il cambio della società di audit (art. 25 cpv. 2 LFINMA)	3 000–30 000
2.11	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA)	2 000–5 000
3	Ambito delle imprese di assicurazione	
3.1	Decisione concernente il rilascio dell'autorizzazione ad avviare l'attività assicurativa (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA ⁶)	5 000–50 000
3.2	Decisione concernente il conferimento dell'autorizzazione a esercitare l'attività in un ulteriore ramo assicurativo (art. 3 cpv. 1 e 4 LSA)	2 000–10 000
3.3	Decisione concernente l'approvazione di tariffe e condizioni generali d'assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA)	1 000–12 000
3.4	Decisione concernente l'approvazione di valori di liquidazione nell'assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale, per valore di liquidazione (art. 91 cpv. 2 della legge del 2 apr. 1908 ⁷ sul contratto d'assicurazione, LCA e art. 127 OS ⁸)	500–5 000
3.5	Decisione concernente l'approvazione di valori di liquidazione nella previdenza professionale (art. 91 cpv. 2 LCA e art. 127 OS)	1 000–12 000
3.6	Decisione concernente le partecipazioni e i trasferimenti nonché le modifiche del piano d'esercizio in relazione con tali transazioni (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 2, 21 e 62 LSA)	5 000–50 000
3.7	Decisioni concernenti altre modifiche del piano d'esercizio e modifiche nell'attività e nell'organizzazione (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LSA; art. 11 cpv. 1, 13 cpv. 2, 19 cpv. 2 e 99 cpv. 2 OS)	500–12 500

6 RS 961.01

7 RS 221.229.1

8 RS 961.011

in franchi

3.8	Decisioni in relazione al patrimonio vincolato e alle disposizioni sugli investimenti (art. 70–95 OS)	500–12 500
3.9	Controlli in loco e ispezioni su ordine delle imprese di assicurazione (art. 47 cpv. 1 LSA)	5 000–50 000
3.10	Provvedimenti conservativi (art. 51 segg. LSA)	1 000–10 000
3.11	Decisione in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 60 LSA)	500–10 000
3.12	Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA)	300–1 000
3.13	Mandati di esami agli uffici di revisione e a terzi (art. 29 cpv. 3 e 46 cpv. 2 LSA)	500–5 000
3.14	Verifiche speciali dei rapporti annuali (art. 25 LSA)	1 000–10 000
4	Ambito degli intermediari assicurativi	
4.1	Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per persona fisica (art. 43 cpv. 1 LSA)	300–3 000
4.2	Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, per persona giuridica (art. 43 cpv. 1 LSA)	300–3 000
4.3	Intervento in caso di attività d'intermediazione proibite (art. 41 e 51 cpv. 2 lett. g LSA; Acc. del 19 dic. 1996 ⁹ con il Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa)	500–10 000
4.4	Controlli in loco e ispezioni (art. 47 cpv. 1 LSA)	2 000–30 000
5	Ambito degli organismi di autodisciplina	
5.1	Procedura di riconoscimento (art. 18 cpv. 1 lett. a e art. 24 segg. LRD ¹⁰)	9 000–20 000
5.2	Mutazioni (art. 24 cpv. 1 lett. a e c art. 24 seg. LRD)	200–10 000
5.3	Revisioni (art. 18 cpv. 1 lett. b e 2 LRD)	3 000–30 000
5.4	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA)	500–5 000
6	Ambito degli intermediari finanziari direttamente sottoposti	
6.1	Procedura di autorizzazione (art. 14 LRD)	2 000–20 000
6.2	Mutazioni (art. 14 e 18 lett. b LRD)	400–4 000
6.3	Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA)	200–2 000

⁹ RS 0.961.514¹⁰ RS 955.0

in franchi

7	Ambito delle società di audit	
7.1	Abilitazione di una società di audit (art. 26 cpv. 1 LFINMA)	10 000–50 000
7.2	Abilitazione di una società di audit per la verifica dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 26 cpv. 1 LFINMA)	2 000–20 000
7.3	Abilitazione di una società di audit per la verifica secondo l'articolo 19b LRD	1 000–5 000
7.4	Abilitazione degli auditor responsabili (art. 26 cpv. 2 LFINMA)	1 000–10 000
7.5	Abilitazione degli auditor responsabili per la verifica dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 26 cpv. 2 LFINMA)	500–5 000
8	Emolumenti generali	
8.1	Decisione concernente una richiesta secondo l'articolo 42 o 43 LFINMA o l'articolo 38 LBVM	3 000–15 000
9	Esborsi	
9.1	La tassa per la riproduzione di documenti (fotocopie) è di 20 centesimi la pagina.	
